

VERBALE DI ACCORDO TERRITORIALE 4 GIUGNO 2014

L'anno 2014, il giorno 4 del mese di giugno in Bari presso la sede di Confindustria Bari e BAT

Tra

l'ANCE Bari e BAT rappresentata dal suo Presidente Ing. Domenico De Bartolomeo con l'assistenza del Dott. Giuseppe Bisceglie

e

FENEAL- UIL rappresentata dal segretario Sig. Salvatore Bevilacqua

FILCA – CISL rappresentata dal segretario Sig. Antonio Delle Noci

FILLEA – CGIL rappresentata dai segretari Signori Ignazio Savino e Giovanni Massaro

Premesso

- che l'art. 1, co. 481, della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha previsto la proroga di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione fiscale;
- che è stato successivamente emanato, in attuazione di tale norma, il DPCM 19 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014;
- che è stato successivamente emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 14 del 29 maggio 2014;
- che l'Istituto contrattuale denominato EVR - (Elemento variabile della retribuzione di cui al contratto integrativo provinciale sottoscritto in data 13 aprile 2012 e depositato in data 7 maggio 2012, in quanto correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e nella singola azienda è conforme alle disposizioni del suddetto DPCM;
- che è volontà delle parti promuovere lo sviluppo della competitività e della produttività delle imprese presenti sul territorio;
- che il presente accordo si applica a tutte le imprese del settore operanti nel territorio che applicano il contratto collettivo territoriale integrativo del Ccnl dell'edilizia siglato dall'Ance, dalle Associazioni Cooperative e da Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e iscritte alla Casse Edile territorialmente competente;
- che il presente accordo si applica anche a tutte le imprese del settore operanti nel territorio che abbiano in forza solo lavoratori appartenenti alla categoria "impiegati", che applicano il contratto collettivo territoriale integrativo del Ccnl dell'edilizia siglato dall'Ance, dalle Associazioni Cooperative e da Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil;

si concorda quanto segue

da valere nei territori dei comuni di:


Bari, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Andria, Barletta, Binetto, Bisceglie, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Canosa, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Minervino Murge, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani, Triggiano, Turi, Valenzano.

1. fermo restando il contenuto dell'accordo interconfederale del 15 maggio 2014, nonché quanto contenuto nell'accordo Ance – Sindacati del 21 maggio 2014, per l'anno 2014, le imprese interessate potranno applicare l'agevolazione fiscale, prevista dal DPCM 19 febbraio 2014, oltre all'Istituto dell'EVR, anche alle voci retributive – così come previste dalla circolare n. 14/2014 del Ministero del Lavoro – erogate a fronte di prestazioni lavorative che risultino, rispetto ai dodici mesi precedenti la stipula del presente accordo modificate e/o incrementate nel loro ammontare e, pertanto, legate ad incrementi di produttività;
2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale sopra richiamata, per l'anno 2014 le modifiche all'orario di lavoro attuate attraverso gli istituti di seguito elencati al punto 3. costituiscono l'indicatore quantitativo di riferimento per l'incremento della produttività; sulla base di ciò, l'agevolazione fiscale sarà applicata sulle retribuzioni e sulle eventuali connesse maggiorazioni che conseguano ad una diversa gestione o distribuzione dell'orario di lavoro nonché, nelle ipotesi di incrementi di prestazioni ottenuti rispetto alla media dell'anno solare precedente, solo sulla retribuzione ed eventuale connessa maggiorazione relativa a detta parte aggiuntiva;
3. si richiamano nel presente accordo i seguenti istituti:
 - a) **lavoro straordinario**, nel limite delle prestazioni di lavoro straordinario rese in eccedenza rispetto alla media dell'anno solare precedente;


- b) *lavoro festivo, domenicale, notturno e lavoro reso nella giornata del sabato*, con detassazione delle voci retributive e relative maggiorazioni erogate in una logica di innovazione o incremento rispetto all'anno precedente;
 - c) *permessi non goduti*, secondo quanto già espresso;
 - d) *periodi di ferie lavorati*, aggiuntivi rispetto alle ferie obbligatorie;
 - e) *indennità di turno e/o di ciclo continuo* in una logica di innovazione o incremento rispetto all'anno precedente;
 - f) *indennità di reperibilità*, sempre in una logica di innovazione o incremento rispetto all'anno precedente;
 - g) *lavoro a cottimo* in una logica di innovazione o incremento rispetto all'anno precedente;
 - h) *orario di lavoro multiperiodale*, in una logica di innovazione o rimodulazione rispetto all'anno precedente;
4. salva diversa disposizione, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dal presente accordo a tutti i dipendenti, anche se occupati fuori dalla provincia o dal territorio, che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti sottoscrittrici del presente accordo riconoscono coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'art. 3 del DPCM 22 gennaio 2013, per quanto confermato dal DPCM 19 febbraio 2014

Letto confermato e sottoscritto

ANCE BARI E BAT



FENEAL UIL



FILCA CISE



FILLEA CGIL

